

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

### DECRETO 5 marzo 2007

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di «Sistemi per il controllo di fumo e calore».

(GU n. 66 del 20-3-2007)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2004/C 67/05 del 17 marzo 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C67 del 17 marzo 2004 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi per il controllo di fumo e calore» EN 12101-2:2003 e EN 12101-3:2002;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0227/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformita'

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione

europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

## Art. 2.

### Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di sistemi per il controllo di fumo e calore, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

## Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre ventiquattro mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture  
Di Pietro

Il Ministro dello sviluppo economico  
Bersani

Il Ministro dell'interno  
Amato

Allegato 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti «Sistemi per il controllo di fumo e calore» le norme europee di riferimento sono:

EN 12101-2:2003 recepita come UNI EN 12101-2:2004 «Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2 - Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore»;

EN 12101-3:2002 recepita come UNI EN 12101-3:2004 «Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3 - Specifiche per gli evacuatori motorizzati di fumo e calore».

Allegato 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformita' dei sistemi per il controllo di fumo e calore sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformita'
Sistemi per il controllo di fumo e calore	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Allegato 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di sistemi per il controllo di fumo e calore dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi per il controllo di fumo e calore Evacuatori naturali di fumo e calore

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilita'....	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)....	SI
Affidabilita' del funzionamento....	SI
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldi....	SI
Superficie utile di apertura....	SI
Parametri prestazionali in condizione di incendio....	SI
Resistenza al fuoco - stabilita' meccanica....	SI
Capacita' di aprirsi in condizioni ambientali....	SI
Reazione al fuoco....	SI
Rilascio di sostanze pericolose....	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi per il controllo di fumo e calore Evacuatori motorizzati di fumo e calore

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Ritardo di risposta....	SI
Affidabilita' operativa....	SI
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldo....	SI
Parametri prestazionali in condizioni d'incendio....	SI
Resistenza all'incendio: perdite di fumo, stabilita' meccanica....	SI
Abilita' di apertura in condizioni ambientali....	SI
Rilascio di sostanze pericolose....	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.